MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
☎/🖷 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

www.pon20142020.it

Al ***Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo "88°Eduardo De Filippo"***
LORO SEDI

e

ai ***Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari delle Alunne e degli Alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo"***
ALBO

OGGETTO: *disciplina delle certificazioni delle assenze.*

La presente per rammentare che l'art. 9 della Legge Regionale 24 luglio 2024, n° 13, recante "*Disposizioni di adeguamento normativo*"[1], pur avendo abolito l'obbligo di presentazione di certificato medico per la riammissione a scuola dopo n. 5 giorni di assenza per malattia, non ha escluso l'obbligo di formale giustificazione dell'assenza mediante la normale procedura scolastica, ai fini dell'assolvimento all'obbligo di vigilanza della frequenza da parte delle Istituzioni scolastiche, che peraltro evidentemente impone la giustifica anche nel caso di un solo giorno di assenza.

Per completezza d'informazione, si precisa che di norma, la presenza di medicazioni o di suture, ovvero di apparecchi gessati non controindica la frequenza della comunità scolastica da

[1] ***Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13. "Disposizioni di adeguamento normativo"***
Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)
1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:
"Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)
1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.
2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.
3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo.".

parte dell'Alunna, ovvero dell'Alunno e pertanto non richiede specifica certificazione. Tuttavia, nel caso in cui l'Istituto scolastico sia in possesso di un **referto medico con indicazione di una prognosi,** resa a seguito di eventi esterni o interni alla scuola, come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata **è necessario un certificato reso dal Pediatra di Libera Scelta, dove ci sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'Alunna o l'Alunno possa frequentare le lezioni**.

La ripresa della frequenza dell'Alunna o dell'Alunno non potrà essere assentita dai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero dai Tutori, ovvero dagli Affidatari della/del minore, in quanto atto medico. Il certificato non è richiesto se tale indicazione è già contenuta nel referto medico relativo all'incidente. Se l'Istituto scolastico non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti e gradisce l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA